

## COMPENSAZIONI

# Credito Iva 2008 senza visto di conformità

## Possibile l'utilizzo del residuo nel 2010 prima della dichiarazione 2009

**C**ompensazione senza visto di conformità, e soprattutto sino dal mese di gennaio, per il residuo credito Iva 2008 da utilizzare nel corso del 2010, prima della presentazione della dichiarazione per il 2009, quale che sia l'ammontare. Questa la soluzione che sembra percorribile, in base alle vigenti disposizioni, rispetto alla tesi contraria che, in difformità della prassi sinora vigente, ritiene in pratica obbligatoria la «rigenerazione» temporale del credito residuo 2008, in modo da assoggettarlo, in quanto credito annuale 2009, al vincolo del «visto» e della preventiva dichiarazione. La questione, rilevante e urgente, merita comunque un intervento chiarificatore dell'Agenzia delle entrate.

L'art. 10 del dl n. 78/2009 ha introdotto alcuni vincoli per l'utilizzo in compensazione dei crediti Iva, senza tuttavia specificare nulla in merito alla decorrenza. In particolare, è stato stabilito che:

- la compensazione di crediti per importi oltre 10 mila euro annui può effettuarsi solo dal 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza modello TR, utilizzando esclusivamente i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate (si veda il provvedimento del 21/12/2009);

- la compensazione di crediti per importi oltre 15 mila euro annui è subordinata all'apposizione, sulla dichiarazione annuale dalla quale emerge il credito, del visto di conformità o della sottoscrizione dell'organo di controllo contabile.

Queste disposizioni, sia per il contenuto intrinseco sia per la necessità del provvedimento di attuazione, non potevano applicarsi immediatamente, e difatti l'Agenzia delle entrate, con il comunicato stampa dell'1/7/2009, ha precisato che trovano applicazione dal 2010. Tanto premesso, appare ora necessario definire meglio la predetta decorrenza. Più precisamente, posto che senza dubbio la decorrenza deve essere intesa, in via di principio, quale anno solare nel corso del quale si effettua la compensazione (e non riferita al periodo di maturazione del credito), l'interrogativo che si pone è se questo valga anche (e in quale misura) per l'utilizzo, nel 2010, dei residui crediti pregressi, in particolare quello risultante dalla dichiarazione annuale per il 2008 e quelli infrannuali 2009 evidenziati nei modelli TR presentati con riferimento ai primi tre trimestri del 2009. Si deve ricordare, al riguardo, che il credito del 2008, ricorrendo i presupposti e nei limiti di legge, può essere utilizzato in compensazione, con il codice tributo 6099 e con riferimento al periodo di maturazione (2008), fino alla data della presentazione del-

la dichiarazione annuale successiva, come dispone espressamente l'art. 17 del dlgs n. 241/97. Analogamente, i crediti dei primi tre trimestri 2009 sono utilizzabili fino alla data di presentazione della dichiarazione annuale (in tal senso le istruzioni di compilazione della dichiarazione). In entrambi i casi, in pratica, i crediti sono spendibili fino a quando non confluiscono nella dichiarazione annuale 2009 che sarà presentata a settembre 2010, allorché concorreranno alla determinazione dell'eventuale credito annuale 2009. È vero che, in alternativa, già dal 1° gennaio 2010 il contribuente può, anticipando l'esito della dichiarazione, utilizzare il residuo credito 2008 come credito 2009, ma questa è una facoltà rimessa (finora) alla libera scelta del contribuente. Venendo alla questione, alla luce

delle argomentazioni esposte, tenuto conto che il citato art. 17, laddove detta il predetto termine ultimo per la compensazione, non è stato modificato, parrebbe corretto ritenere che per l'utilizzazione in compensazione nel corso del 2010 dei residui crediti pregressi (in particolare, il residuo credito annuale 2008), la nuova disciplina introdotta dal dl 78/2009 debba trovare applicazione limitatamente alla previsione dell'obbligo, al superamento della soglia di 10 mila euro, di presentare il modello F24 esclusivamente attraverso il servizio telematico dell'agenzia delle entrate (che a tal fine dovrebbe però essere attivo da subito). Non dovrebbero invece poter trovare ingresso gli altri vincoli, ossia quello della preventiva dichiarazione e quello del visto di conformità, in quanto: il residuo credito 2008 emerge già da una dichiarazione annuale (quella presentata nel 2009), in relazione alla quale il visto di conformità non assumeva la funzione assegnatale dal dl n. 78/2009; analogamente, i residui crediti trimestrali 2009 emergono dalle dichiarazioni modello TR regolarmente presentate.

Il transito dell'F24 dalla procedura telematica dell'agenzia consentirebbe comunque di intercettare situazioni irregolari. Non pare di ostacolo alla suddetta conclusione il passaggio della circolare n. 57/2009 nel quale si chiarisce che, ai fini del computo dell'ammontare del credito annuale, si deve tenere conto anche dell'eccedenza riportata dai periodi pregressi, essendo diretto a precisare la condizione alla quale scatta l'obbligo, in sede di verifica per il visto di conformità, del controllo integrale della documentazione.

**Franco Ricca**

© Riproduzione riservata